

ORDINANZA MUNICIPALE SUL DIVIETO DEL FUMO

dell'11 giugno 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 1 e 2 cpv. 1 della Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008, gli artt. 29 cpv. 2 lett. a) e 52 della Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989, il Regolamento cantonale concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013, gli artt. 107 cpv. 2 lett. b), 179 e 192 LOC, gli artt. 24, 25 e 44 RALOC e l'art. 128 ROC;

ordina:

Art. 1 Principio

1. È vietato fumare nelle strutture comunali (ad esempio nelle scuole, nelle strutture del Lido comunale, ecc...), all'interno degli stabili amministrativi, in tutti gli uffici comunali e nei veicoli di servizio.
2. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori quali ad esempio atri, corridoi, foyers e servizi igienici, così come agli spazi all'aperto delle strutture scolastiche e di quelle dove si svolgono attività per e con i minorenni.
3. È inoltre vietato fumare negli spazi pubblici aperti, debitamente contrassegnati, dove vengono svolte attività ricreative con bambini, specialmente nell'areale dell'Istituto scolastico comunale.

Art. 2 Eccezioni

È permesso fumare solo negli appositi spazi fumatori, separati fisicamente dal resto dell'ambiente, debitamente contrassegnati e adeguatamente ventilati.

Art. 3^{1/2} Vigilanza

1. Il Segretario comunale, il Capo della squadra esterna, il Direttore scolastico ed i docenti sono incaricati di verificare la corretta applicazione della presente Ordinanza.
Il Municipio può incaricare anche altri dipendenti.
2. Ripetute trasgressioni e palesi abusi devono essere immediatamente segnalati al Municipio per i provvedimenti necessari.

Art. 4 Infrazioni

1. Le infrazioni commesse da terzi sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00.
La procedura di contravvenzione è regolata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
2. Le infrazioni commesse dai dipendenti del Comune sono punite secondo i provvedimenti previsti dal ROD.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 6 Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 14 luglio 2014 al 14 agosto 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Sergio De Toni

Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 487/2014.

Note:

¹Art. 3 cpv. 1 modificato dal Municipio con RM 282/2016 pubblicata agli albi comunali dal 23.06.2016 al 24.08.2016.

²Art. 3 cpv. 1 modificato dal Municipio con RM 265/2023 pubblicata agli albi comunali dal 19.04.2023 al 19.05.2023.